

## DECRETO “SOSTEGNI”: ULTERIORI MISURE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il “Decreto Sostegni” ha introdotto diverse misure a favore di imprese e professionisti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Informativa n.	18/2021
Riferimenti normativi	D.L. n. 41 del 22/03/2021 c.d. “Decreto Sostegni” D.L. n. 137/2020 c.d. “Decreto Ristori” D.L. n. 157/2020 c.d. “Decreto Ristori quater”



Il D.L. n. 41 del 22/03/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), pubblicato in GU n. 70 del 22/03/2021, ha introdotto misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all’emergenza da COVID-19. Il D.L. è entrato in vigore il 23 marzo 2021.

Nella presente Informativa si analizzano le ulteriori principali misure introdotte a favore di imprese e professionisti oltre al contributo a fondo perduto dettagliatamente analizzato nell’Informativa Unistudio n. [17/2021](#).

### **Proroga sospensione versamenti**

Era stata stabilita la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8/03/2020<sup>1</sup> al 28/02/2021 derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito esecutivi emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- atti di ingiunzione fiscale e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovevano essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30/06/2020.

Il “Decreto Sostegni” estende la sospensione dei termini dei versamenti fino al **30/04/2021**.

**I versamenti sospesi devono essere effettuati**, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia il **31/05/2021**.

Il “Decreto Sostegni” ha inoltre prorogato i termini di versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio”.

In particolare:

- in relazione alle rate in scadenza nel 2020 il termine di pagamento è prorogato al 31/07/2021 (in precedenza 31/03/2021);
- relativamente alle rate in scadenza il 28/02/2021, il 31/03/2021, il 31/05/2021 e il 31/07/2021 il termine di pagamento è prorogato al 30/11/2021.

Possono usufruire della proroga al 31/07/2021 delle rate in scadenza nell’anno 2020 solo coloro che avevano effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

Al pari, potranno usufruire della proroga al 30/11/2021 delle rate in scadenza nell’anno 2021 solo coloro che effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31/07/2021 di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020.

Restano in ogni caso validi gli atti e i provvedimenti emessi dall’Agente della riscossione nel periodo dall’1/03/2021 al 23/03/2021.

### **Proroga sospensione attività di notifica**

Sono sospese dall’8/03/2021 al **30/04/2021** le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi dal 19/05/2020 al **30/04/2021** gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

### **Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni**

Opera la sospensione dall’8/03/2020<sup>2</sup> al **30/04/2021** delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000,00 Euro. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

---

<sup>1</sup> Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM dell’1/03/2020), la sospensione decorre dal 21/02/2020.

<sup>2</sup> La sospensione decorre dal 21/02/2020 per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM dell’1/03/2020).

**“Stralcio” debiti fino a 5.000,00 Euro**

Sono annullati:

- i debiti di importo residuo (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) al 23/03/2021 pari a 5.000,00 Euro;
- risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione dall’1/01/2000 al 31/12/2010.

I beneficiari della norma sono:

- le persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000,00 Euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile fino a 30.000,00 Euro.

Tra i debiti oggetto dello “stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze da emanarsi entro il 22/04/2021.

Sono esclusi i debiti inerenti a risorse proprie dell’UE, IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei conti e recupero di aiuti di Stato.

**Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo**

Il “Decreto Ristori” e il “Decreto Ristori quater” hanno previsto delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo. Per approfondimenti si veda l’Informativa Unistudio n. 76/2020.

Per tali soggetti è prevista l’erogazione, una tantum, di un’ulteriore indennità pari a 2.400,00 Euro.

Il “Decreto Sostegni” ha introdotto un’ulteriore indennità onnicomprensiva pari a 2.400,00 Euro:

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- ai lavoratori intermittenti;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- agli incaricati alle vendite a domicilio;

nel rispetto di alcuni requisiti previsti dalla norma.

La seguente tabella illustra le ulteriori misure introdotte dal “Decreto Sostegni”.

Misura	Descrizione
Contributo a fondo perduto canone di locazione	<p>E’ stabilito che per l’anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al locatore di un immobile ad uso abitativo;</li> <li>- ubicato in un comune ad alta intensità abitativa;</li> <li>- che costituisca l’abitazione principale del locatario;</li> <li>- che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29/10/2020,</li> </ul> <p>è riconosciuto, nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di Euro, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200,00 Euro per singolo locatore.</p> <p>Ai fini del riconoscimento del contributo il locatore deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo (secondo modalità operative che dovranno essere stabilite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).</p>
Fondo per le attività colpite dall’emergenza COVID-19	<p>Per l’anno 2021 è istituito un Fondo di 200 milioni di Euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.</p>

Aiuti di stato	<p>In relazione agli aiuti di Stato concessi, nell'ambito della normativa UE, da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali, Camere di Commercio è stato disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aumento del massimale per impresa da 800.000,00 Euro a 1.800.000,00 e, in merito agli aiuti sotto forma di sostegno dei costi fissi non coperti, da 3.000.000,00 Euro a 10.000.000,00 Euro;</li> <li>- l'aumento dei massimali a 270.000,00 Euro per le imprese operanti nel settore della pesca/acquacoltura;</li> <li>- l'aumento dei massimali a 225.000,00 Euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.</li> </ul>
Esenzione canone unico	<p>Alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991 (ad esempio ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie) titolari di concessioni o di autorizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e già esonerate nel periodo 1/05/2020 al 31/12/2020 dal pagamento della TOSAP e della COSAP;</li> <li>- concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, già esonerate nel periodo dall'1/03/2020 al 15/10/2020 dal pagamento della TOSAP e della COSAP,</li> </ul> <p>è riconosciuto l'esonero dal pagamento dall'1/01/2021 al 30/06/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del canone unico in sostituzione della TOSAP/COSAP/imposta comunale sulla pubblicità/diritto sulle pubbliche affissioni/canone installazione mezzi pubblicitari;</li> <li>- del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.</li> </ul>

Cordiali saluti.

Ricevi le nostre circolari direttamente sul tuo smartphone!  
Unisciti al nostro canale Telegram **UNISTUDIO Tax News**. Segui le istruzioni riportate [qui](#).